

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TESINI ARISTIDE, CITARISTI, SAVINO, QUIETI, MORO
PAOLO ENRICO, FERRARI SILVESTRO, MEUCCI,
MALVESTIO, MERLONI, ALIVERTI**

Presentata il 22 febbraio 1978

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione in materia di armi ha subito, negli ultimi anni, notevoli aggiustamenti successivi che, peraltro non sono riusciti — innestandosi sul vecchio corpo legislativo — a determinare il risultato di una norma organica ed esauriente. Senza contare che la tecnica degli interventi parziali ha chiaramente imposto il prezzo di notevoli inconvenienti, soprattutto per i settori marginali della materia.

Anche la legge del 1975 non sfugge a questa valutazione critica, tanto più laddove non è riuscita ad offrire descrizioni compiute e non ambigue intorno ai generali problemi di classificazione e di regolamentazione.

La presente proposta di legge ha lo scopo da una parte di correggere alcune

impresioni dell'attuale legislazione e dall'altra di procedere ad alcune lievi modifiche relativamente agli strumenti lanciarazzi ed alle cosiddette armi ad aria compressa, nonché alle apposite cartucce per attrezzi industriali.

Come è noto, l'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ») ha equiparato pressoché alle armi comuni da sparo, gli strumenti lanciarazzi. Tali oggetti, di indubbia utilità pratica per naviganti, campeggiatori, escursionisti, ecc., non sottostavano in precedenza ad alcuna disciplina restrittiva non potevano infatti rientrare nella definizione che delle armi da il testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 30, non avendo evidentemente come destinazione naturale l'offesa alla persona

Il diffondersi — negli ultimi anni precedenti l'emanazione della sopracitata legge — della produzione e del commercio di strumenti lanciarazzi di sempre più ridotte dimensioni, aveva anche determinato l'inconveniente di un loro uso improprio da parte di sconsiderati, in particolare in occasione di manifestazioni sportive o di piazza, ciò aveva indotto il legislatore ad assoggettare tali strumenti alla disciplina delle armi vere e proprie

Tuttavia sembra eccessivamente restrittiva per tali strumenti una tale disciplina, in considerazione della loro utilità per impieghi corretti e della scarsa, se non nulla, pericolosità in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione

Si ritiene quindi che essi — pur rimanendo soggetti ad una precisa regolamentazione prevista dalla legge — non siano più assimilati alle vere e proprie armi comuni da sparo, ma siano assoggettati alla disciplina prevista dalla legge all'articolo 4 per gli altri strumenti atti ad offendere, quali le mazze ferrate, gli sfollagente, ecc., per i quali è sancito il divieto di essere portati fuori dall'abitazione

Pertanto, con i primi due articoli del presente disegno di legge si propone, nel senso sopra indicato, la modifica dell'articolo 2, terzo comma e dell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 110

Come conseguenza di una tale modifica diventa quindi inutile il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 stesso, del quale pertanto si propone l'abrogazione

La predetta legge n. 110 ha inoltre, in particolar modo, messo in crisi il settore della produzione e della vendita degli strumenti ad aria compressa prevedendo — in senso diametralmente opposto alla precedente normativa — che « le armi ad aria compressa sia lunghe che corte sono considerate armi comuni da sparo escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la Commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda l'attitudine a recare offesa alla persona »

Bisogna però considerare che tale Commissione, che dovrebbe redigere il catalogo nazionale delle armi da sparo, non ha ancora assolto il suo compito sino ad oggi sono stati pubblicati solo 1 decreti ministeriali relativi al funzionamento della Commissione ed alle norme per la catalogazione delle armi con canna ad anima rigata, mentre non è stata ancora effettuata l'emanazione di quelli riguardanti le norme per la catalogazione delle armi con canna ad anima liscia (e sono le più numerose) e delle riproduzioni delle armi antiche ad avanca e delle armi rare ed artistiche

La disciplina imposta sulle vendite dei prodotti in questione ha sostanzialmente annullato la richiesta e ciò ha ovviamente inciso e incide sensibilmente in senso profondamente negativo sull'andamento di alcune piccole e medie aziende produttrici di questi strumenti, più giocattolo che arma, la cui potenzialità offensiva è talmente ridotta da non poter essere utilizzati per fini delittuosi, tuttavia alcune precauzioni sono opportune e si prevede che la vendita sia limitata alle sole persone maggiorenni, previa esibizione di un documento di identità

L'articolo 1 della presente proposta di legge tende ad eliminare questo inutile danno arrecato ai produttori ed ai commercianti del settore

La proposta di legge (Senato della Repubblica, VI Legislatura, n. 1873, divenuto poi legge n. 110) all'articolo 8, terzo comma, subordinava — all'accertamento della capacità tecnica del richiedente — non solo il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito, la riparazione ed il porto di armi, ma anche il rilascio del nulla osta per l'acquisto delle armi, ipotesi questa ultima che è però poi stata eliminata in sede di approvazione della legge

Nella redazione finale della legge non si è però provveduto ad adeguare in conseguenza il testo dell'articolo 8, terzo comma, per cui sono sorti e sorgono tuttora — in fase applicativa — equivoci di interpretazione con l'articolo 3 della pre-

sente proposta di legge si provvede a riformulare nel senso corretto il disposto del sopra citato articolo 8, terzo comma

L'articolo 10, sesto comma, prima parte, ha fissato limiti alla detenzione di armi comuni da sparo e prescritto che non si possono detenere più di sei armi da caccia e più di due armi comuni da sparo. Eccedendo tali limiti occorre munirsi di licenza del questore per la « collezione » di armi comuni da sparo, senza poter detenere il munizionamento relativo alle stesse armi, che non possono essere quindi utilizzate

Devesi notare però che

a) la formulazione dell'articolo 10, sesto comma, la dove prevede apposita licenza di « collezione » per la detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore a quelle concesse, potrebbe far ritenere, che sia impossibile ad una stessa persona detenere per una normale utilizzazione il limitato numero di armi ivi previsto e contemporaneamente essere titolare di licenza di collezione per le armi eccedenti,

b) la formulazione dell'articolo 10, nono comma, porterebbe ad escludere che colui che possiede una collezione di armi comuni e, contemporaneamente, in normale detenzione, il limitato numero di armi consentito, possa tenere munizioni per queste ultime se corrispondenti a quelle utilizzabili nelle armi in « collezione », il che equivarrebbe a consentire la detenzione per una utilizzazione (ad esempio per caccia) e negarne contemporaneamente la possibilità d'uso per il divieto di detenzione delle munizioni,

c) il collezionismo delle armi non può essere consentito, senza consentire altresì la detenzione di alcune delle munizioni utilizzabili nelle armi in « collezione »

Per tali considerazioni l'articolo 4 della presente proposta di legge propone la modifica dell'articolo 10, nono comma, della legge n. 110 del 1975 prevedendo

1) esplicitamente che la apposita licenza del questore per la collezione di

armi e richiesta soltanto per la parte di armi eccedente il numero consentito in semplice detenzione,

2) che per la « collezione » di armi e consentita la detenzione di 10 cartucce per ciascun esemplare posseduto

È inoltre esigenza di commercianti e riparatori di armi, effettuare sovente, con la opportuna tempestività, trasporti di armi dalle fabbriche e da commercianti all'ingrosso di rifornimento del proprio esercizio e, viceversa, di restituzione di armi o parti di esse inefficienti a fabbriche o riparatori specializzati

Si ritiene pertanto, di proporre l'aggiunta di un comma all'articolo 18 della legge n. 110 del 1975 che consenta, con le opportune garanzie, che fabbricanti, commercianti e riparatori di armi comuni possano trasportare personalmente limitati quantitativi di armi comuni o di parti di esse, senza obbligo di avviso, a fabbriche o ad officine di riparazione in località diverse da quella in cui risiedono

Ovviamente, sussistono sempre in tali casi l'obbligo delle registrazioni sia in partenza che in arrivo, resterebbe integralmente garantita, la possibilità del più rigoroso controllo del movimento delle armi

All'articolo 6 si propone, infine, l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 26 della legge n. 110 del 1975 tendente a precisare la normativa relativa alla detenzione per uso industriale delle cartucce da salve a percussione anulare e pastiglie autopropulsive. A tale proposito si fa notare che dette cartucce possono essere usate solo in appositi attrezzi da lavoro e, quindi, non atte ad azioni delittuose. Come la legge consente la detenzione senza denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di n. 1000 cartucce a pallini per 1 fucili da caccia (articolo 26 legge n. 110 del 1975), così si propone che sia consentita senza obbligo di denuncia la detenzione di 25 000 cartucce da salve a percussione anulare e senza bossolo metallico atteso il bassissimo grado di pericolosità di detto prodotto

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n 110, il terzo comma è sostituito dai seguenti

« Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo articolo 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona

Le armi ad aria compressa sia lunghe che corte non sono considerate armi comuni

La vendita o cessione può essere effettuata a persone maggiorenni previa presentazione di un documento di identità, valido a tutti gli effetti di legge »

L'ultimo comma è abrogato

ART 2

Nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n 110, il secondo comma è sostituito dal seguente

« Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti lanciarazzi, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fiorde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona »

ART 3

Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n 110 è sostituito dal seguente

« L'accertamento della capacità tecnica non è richiesta per l'acquisto da parte di coloro che siano autorizzati per legge »

ART 4

Il nono comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n 110 è sostituito dal seguente

« Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è consentita la detenzione del relativo munizionamento nei limiti di 10 cartucce per ciascun esemplare, la limitazione non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria nonché al munizionamento occorrente alle armi detenute previste dalla prima parte del sesto comma del presente articolo, nel quantitativo massimo consentito dall'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n 635

ART 5

Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge 18 aprile 1975, n 110, è aggiunto il seguente comma

« I titolari delle licenze di fabbricazione, di commercio o di riparazioni di armi comuni, ed i loro rappresentanti autorizzati, muniti di copia della relativa licenza, vistata annualmente dal questore su richiesta degli interessati, possono trasportare di persona su tutto il territorio nazionale senza l'obbligo dell'avviso previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, armi comuni o parti di esse nel limite massimo consentito dalla licenza di cui sono in possesso, dai luoghi in cui svolgono la loro attività a fabbriche ed a esercizi di commercio o di riparazione di armi comuni o viceversa »

ART 6

All'articolo 26 della legge 18 aprile 1975, n 110, aggiungere il seguente comma

« Non è soggetto all'obbligo di denuncia chi detiene, per la sua attività produttiva, sino a un massimo di 25 000 cartucce da salve per uso industriale con bossolo a percussione anulare o senza bossolo metallico »